

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 20 del Reg. Delib.

N. 24 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DENOMINATA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO”.

L'anno duemilasedici addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 14 dicembre 2016, prot. 6821, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 9 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 03/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA ENTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DENOMINATA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO”

Il Sindaco relaziona:

“Con deliberazione consiliare n. 36 del 24.11.2015, è stata approvata una convenzione tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara, Trissino e Brogliano per la costituzione di un accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture denominato: “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO”, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, valevole per il quadriennio 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019.

Nel corso del 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha riscritto, in attuazione delle direttive comunitarie, l’intera materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del citato decreto legislativo, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

Tale norma dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di Area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.ecc.

La nostra scelta è stata, fin dalla prima entrata in vigore di un sistema centralizzato per gli appalti, quella del modulo associativo.

Alla luce, però, delle nuove previsioni normative e nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si è ritenuto opportuno rivedere, d'intesa con tutte le amministrazioni aderenti all' Accordo consortile dell'ovest vicentino, i contenuti del vigente accordo, revisione da cui è conseguita una nuova convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUOEL 267/2000 che istituisce tra i medesimi Enti, escluso il Comune di Brogliano che ha ritenuto di operare scelte diverse, una centrale unica di committenza a cui è affidata la gestione in forma associata delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente schema di convenzione che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto lo schema di una nuova convenzione da sottoscrivere tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara e Trissino per la costituzione e il funzionamento in forma associata della centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture denominata “Centrale Unica di committenza dell'Ovest vicentino”;

Richiamato l'art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti 11,

Favorevoli 11,
Contrari nessuno,
Astenuiti nessuno;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara e Trissino per la costituzione e il funzionamento in forma associata della centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture denominata "Centrale Unica di Committenza dell'Ovest vicentino", valevole per il quinquennio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021;
2. di dare atto che alla firma della convenzione interverrà il Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante dell'Ente;
3. di dare atto che con la sottoscrizione ed entrata in vigore della convenzione oggetto del presente provvedimento si intende automaticamente decaduto il precedente accordo consortile per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture denominato: "Accordo consortile dell'ovest vicentino" e che, pertanto, i medesimi Enti, con l'esclusione del Comune di Brogliano, proseguono in forma associata la gestione delle procedure per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e termini previsti dalla nuova convenzione istitutiva della centrale unica di committenza denominata "Centrale Unica di Committenza dell'Ovest vicentino";
4. di incaricare il Responsabile Area Tecnica, con il coordinamento del Segretario generale, a porre in essere le attività e ad adottare gli atti necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di demandare alla Giunta Comunale la definizione di eventuali successive specifiche intese operative e/o di dettaglio e di autorizzare la Giunta medesima ad apportare eventuali rettifiche formali e/o modifiche non sostanziali alla convenzione in oggetto qualora risulti necessario .

Considerata la necessità di dare esecuzione al presente provvedimento entro brevi termini, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti 11,
Favorevoli 11,
Contrari nessuno,
Astenuiti nessuno;

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DENOMINATA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO”

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____ (_____),
nella sede del Comune di Arzignano (VI),

TRA

- il **Comune di Arzignano**, codice fiscale 00244950242, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza Libertà n. 12, Arzignano (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Chiampo**, codice fiscale 81000350249, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza G. Zanella n. 42, Chiampo (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di San Pietro Mussolino**, codice fiscale 81001390244, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via Chiesa Nuova n. 3, San Pietro Mussolino (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Altissimo**, codice fiscale 00519170245, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in via Roma n. 1, Altissimo (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Crespadoro**, codice fiscale 81000370247, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza Municipio n. 3, Crespadoro (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Nogarole Vicentino**, codice fiscale 81001210244, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza Marconi n. 1, Nogarole Vicentino (VI), che agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Montorso Vicentino**, codice fiscale 81000420240, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comu-

nale in piazza Malenza n. 39, Montorso Vicentino (VI), che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Gambellara**, codice fiscale 80005710241, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4, Gambellara (VI), che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

- il **Comune di Trissino**, codice fiscale 00176730240, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale in piazza XXV Aprile n. 9, Trissino (VI), che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, in forza del provvedimento di deliberazione del Consiglio Comunale _____, n. ___;

PREMESSO CHE

- L'art. 3, comma 1, lett. I), del D.lgs. 50/2016 definisce la "centrale di committenza" come un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l'art. 3, comma 1, lett. L), del D.lgs. 50/2016 individua "le attività di centralizzazione delle committenze" come le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - Acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti
 - L'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi a stazioni appaltanti
- L'art. 3, comma 1, lett. M), del D.lgs. 50/2016 individua le attività di committenza ausiliarie;
- L'art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 stabilisce che:
"se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati,*
 - *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014."*
- Il comma 1 dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 ha stabilito, altresì, che fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

- la suddetta normativa, con la previsione delle centrali uniche di committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di corruzione;
- una struttura qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva e permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure; tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente sono effettuati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara e Trissino hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della centrale unica di committenza, quale strumento per l'esercizio delle corrispondenti attività.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra i Comuni intervenuti e come sopra rappresentati si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gara per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e di servizi nell'interesse dei comuni associati.
2. Pertanto, con la presente convenzione viene costituita tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara e Trissino, una centrale unica di committenza (di seguito anche C.U.C.) denominata "Centrale unica di committenza dell'ovest vicentino" per la gestione delle procedure di gara, per conto dei singoli comuni associati, utilizzando il modello della delega di funzioni.
3. Il Comune di Arzignano è individuato Ente capofila del presente accordo.
4. La Centrale Unica di committenza svolge le funzioni di amministrazione aggiudicatrice e provvede ad aggiudicare appalti di lavori, servizi e forniture richiesti e destinati ai comuni aderenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. I), del D.lgs. 50/2016.
5. La gestione associata ha le seguenti finalità:
 - garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
 - sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;

- avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- attuare una gestione coordinata ed ottimale dei servizi associati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione da parte dei comuni aderenti;
- uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;
- ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
- promuovere la progressiva integrazione delle attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operativa efficace;
- utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di adeguatezza tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni e delle attività;
- favorire una conoscenza diffusa e la condivisione di buone pratiche.

Art. 2

Principi

1. Nell'espletamento delle loro funzioni gli enti aderenti alla presente convenzione operano nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 3

Attribuzioni della centrale unica di committenza

1. La centrale unica di committenza è priva di personalità giuridica e, pertanto, si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale per gli Enti associati.
2. La C.U.C cura, in particolare, per conto degli Enti aderenti, tutte le procedure di acquisizione, anche negoziate, di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D.lgs. 50/2016.
3. La competenza della C.U.C. è esclusa per quelle fattispecie che, in base alla normativa o individuate in provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, possono essere gestite direttamente dal singolo Ente.
4. Sono, pertanto, esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente e autonomamente dai rispettivi enti, a titolo meramente esemplificativo:
 - a. le procedure relative ad affidamenti di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - b. Tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara ("CIG") in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito dalla Legge 89/2014 e relativa tabella esplicativa e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4;

- c. Esecuzione di lavori in regime d'urgenza e somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016;
 - d. Affidamenti *in house providing*
5. Le attribuzioni della C.U.C. potranno variare per effetto di nuove norme e/o indicazioni dell'ANAC senza necessità di modificare la presente convenzione.

Art. 4

Attività di competenza della centrale unica di committenza

1. La C.U.C. procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente, attivando il procedimento nel rispetto della programmazione annuale approvata, fatti salvi i casi in cui il procedimento richiesto non rientra nella programmazione annuale di cui al successivo art. 5, comma 1, e fatti salvi i casi di impedimenti organizzativi della CUC, debitamente comunicati all'Ente aderente.
2. Nei casi di procedimenti non rientranti nella programmazione approvata, e nei casi di comprovata urgenza debitamente dimostrata dall'Ente aderente tale da rendere necessaria una modifica della programmazione, l'attivazione del procedimento da parte della C.U.C. sarà oggetto di specifici accordi da definire di volta in volta, compatibilmente con le priorità di programmazione in essere.
3. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione, verificata la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della vigente normativa, non operando alcun controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva dell'Ente aderente, avvia, previa richiesta di eventuali integrazioni e/o modifiche di atti al RUP, il procedimento per l'acquisizione della fornitura, servizio o lavoro.
4. In particolare, la C.U.C. svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai lavori, forniture e servizi che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti e con le esigenze degli enti interessati;
 - b. collabora con l'Ente aderente per la definizione del criterio di aggiudicazione;
 - c. riceve la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000;
 - d. redige ed approva gli atti di gara in base alla documentazione trasmessa dall'Ente aderente;
 - e. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalla vigente normativa;
 - f. nomina la commissione di gara;
 - g. effettua le verifiche dei requisiti di ordine generale e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa previste dalla normativa;
 - h. adotta il provvedimento di aggiudicazione;
 - i. effettua le comunicazioni ai concorrenti di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

- j. supporta la gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico – giuridici per la difesa in giudizio in accordo con l’Ente aderente;
 - k. promuove seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze e alla standardizzazione delle procedure.
5. Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna sono effettuate tramite apposita sezione della C.U.C., istituita all’interno del sito istituzionale del Comune capo convenzione.

Art. 5

Funzioni e oneri di competenza dei comuni aderenti

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli enti aderenti trasmettono alla C.U.C. l’elenco dei fabbisogni, relativi a lavori e a forniture di beni e servizi, per l’anno successivo, con indicazione dell’oggetto, dei valori previsti e della tempistica. Sulla base delle richieste pervenute la C.U.C. predispone un calendario dei procedimenti, eventualmente anche aggregando acquisizioni analoghe a più Enti, da sottoporre all’approvazione della Conferenza dei Sindaci entro il 15 dicembre.
2. In fase di prima applicazione, entro il 16 gennaio 2017, gli enti aderenti trasmettono alla C.U.C. l’elenco dei fabbisogni, relativi a lavori e a forniture di beni e servizi, per l’anno 2017, con indicazione dell’oggetto, dei valori previsti e della tempistica. Sulla base delle richieste pervenute la C.U.C. predispone un calendario annuale dei procedimenti, eventualmente anche aggregando acquisizioni analoghe a più Enti, da sottoporre all’approvazione della Conferenza dei Sindaci entro il 31 gennaio 2017. Tale calendario individua per ogni procedimento la data programmata di avvio.
3. L’affidamento formale alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, di cui al precedente art. 4, si effettua mediante invio da parte del singolo Comune, tramite il competente RUP, di apposita lettera di trasmissione corredata dei seguenti atti e dati:
 - **per i lavori**
 - a. Codice univoco di progetto (CUP);
 - b. Nominativo del RUP, nominato con apposito provvedimento, telefono, email, pec;
 - c. Dichiarazione del RUP che il lavoro è/non è presente tra gli strumenti elettronici di negoziazione gestiti da Consip s.p.a, MEPA nel caso di acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1 milione;
 - d. Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo oggetto di gara;
 - e. Copia del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei contratti pubblici su CD ROM;
 - f. Verbale di validazione del progetto;
 - g. Modalità di finanziamento;
 - h. Determinazione a contrattare contenente tutti gli elementi indicati nell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da riportare nel capitolato speciale d’appalto. Le motivazioni che determinano l’eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrattare nel rispetto della vigente normativa;

- i. Per le procedure negoziate l'elenco dei soggetti da invitare individuati dal RUP secondo la vigente disciplina;
- j. Qualsiasi altro dato e/o atto necessario per l'espletamento della gara;
- k. Eventuali prescrizioni particolari richieste;

— **per forniture o servizi**

- a. Codice univoco di progetto (CUP);
 - b. Nominativo del RUP, nominato con apposito provvedimento, telefono, email, pec;
 - c. Dichiarazione del RUP che il bene/servizio è/non è presente tra gli strumenti elettronici di negoziazione gestiti da Consip s.p.a, MEPA nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
 - d. Provvedimento di approvazione del progetto messo in gara;
 - e. Copia del progetto completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei contratti pubblici su CD ROM;
 - f. Modalità di finanziamento;
 - g. Determinazione a contrattare contenente tutti gli elementi indicati nell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da riportare nel capitolato speciale d'appalto. Le motivazioni che determinano l'eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della vigente normativa;
 - h. Per le procedure negoziate l'elenco dei soggetti da invitare individuati dal RUP secondo la vigente disciplina;
 - i. Qualsiasi altro dato e/o atto necessario per l'espletamento della gara;
 - j. Eventuali prescrizioni particolari richieste.
4. Al fine di consentire alla C.U.C. una corretta impostazione della procedura di gara, i capitolati e gli schemi di contratto allegati al progetto approvato dal comune aderente devono essere redatti in modo da evidenziare chiaramente le lavorazioni di cui si compone l'intervento, le relative categorie, le classifiche, la tipologia di contratto a corpo/misura, l'ammontare della polizza di assicurazione, le caratteristiche delle forniture e dei beni e ogni altro elemento necessario per la corretta impostazione della gara.
5. Al fine di garantire il rispetto della programmazione approvata, la lettera di trasmissione, di cui al precedente comma 3, deve pervenire almeno quindici giorni antecedenti la data programmata nel calendario annuale per l'avvio del relativo procedimento di gara.
6. Rimangono di competenza di ogni Comune aderente:
- a. la stipula del contratto;
 - b. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;
 - c. la comunicazione e trasmissione all'ANAC delle informazioni previste dalla vigente normativa;
 - d. gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - e. l'accollo degli oneri derivanti da eventuali contenziosi;
 - f. tutto ciò che non è inerente alla fase dell'affidamento, compresa la gestione di eventuali contenziosi.

7. Si individuano, pertanto, tre distinte fasi, successive alla programmazione, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
 1. avvio a cura dell'ente aderente che, in base alla propria programmazione approvata, adotta la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000;
 2. individuazione dell'operatore economico da parte della C.U.C., mediante il proprio responsabile;
 3. stipulazione del contratto e successive fasi esecutive a carico del Comune aderente.

Art. 6

Funzionamento ed organizzazione della C.U.C.

1. La sede operativa della C.U.C. è ubicata nella sede legale del Comune di Arzignano, dove si provvederà alla ricezione e protocollazione di tutti gli atti di gara.
2. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
3. La sede è messa a disposizione dal Comune di Arzignano in collaborazione con gli enti aderenti; è previsto l'utilizzo di idonee dotazioni *hardware* e *software* già disponibili e l'acquisizione di ulteriori dotazioni qualora necessario.
4. Il responsabile della Centrale unica di committenza è nominato dal Sindaco del Comune capofila individuandolo tra il personale dirigente in servizio presso il Comune medesimo. A lui è attribuita la responsabilità del procedimento di gara.
5. Il responsabile così individuato si avvale di un apposito ufficio composto da un gruppo di lavoro i cui componenti, dipendenti del Comune capofila, saranno incaricati con apposito provvedimento.
6. I Comuni aderenti si impegnano a mettere a disposizione della gestione associata e dell'apposito ufficio di cui al precedente comma 5, con oneri a proprio carico, il personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di competenza della CUC.
7. In sede di prima applicazione, si individuano le seguenti dotazioni permanenti minime di personale che il Comune capofila e i Comuni aderenti, devono garantire:
 - a. Comune di Arzignano
 - il Dirigente responsabile della C.U.C.
 - tre unità di personale per un totale di 50 ore settimanali,
 - b. Comune di Chiampo – 2 unità di personale per complessive 28 ore settimanali;
 - c. Comune di Trissino – 1 unità di personale per complessive 6 ore settimanali;
 - d. Comune di Altissimo – 1 unità di personale per complessive 3 ore settimanali
8. L'assegnazione della dotazione permanente minima di personale alla C.U.C., in base alle esigenze della programmazione dei fabbisogni approvata, può essere anche diversamente ar-

ticolata nell'arco del mese e/o anno, fermo restando il monte ore mensile/annuo derivante dalla quantificazione settimanale definita nel precedente comma.

9. I Comuni di Montorso e di Gambellara, relativamente a tutti i procedimenti di interesse dei rispettivi Enti inseriti nella programmazione di cui al precedente art. 5, commi 1 e 2, garantiscono l'assegnazione alla C.U.C. di proprio personale competente per materia e per il tempo necessario ai fini della gestione di tutte le relative fasi di acquisizione.
10. Relativamente ai procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture da effettuare tramite gli strumenti elettronici di negoziazione gestiti da Consip s.p.a, ogni Ente aderente provvede ad assegnare alla C.U.C. proprio personale competente per materia e per il tempo necessario ai fini della gestione di tutte le relative fasi di acquisizione.
11. La C.U.C., se necessario, può anche richiedere agli Enti aderenti ulteriori forme di collaborazione del personale degli Enti convenzionati in possesso di specifiche competenze.
12. La struttura organizzativa della C.U.C., compresa la dotazione permanente minima di cui al precedente comma 7, potrà essere adeguata nel tempo, in ragione delle effettive esigenze, mediante provvedimenti specifici demandati alla competenza degli organi esecutivi e gestionali della C.U.C. e dei singoli Enti aderenti. Inoltre specifiche intese operative e provvedimenti gestionali, assunti sia dai singoli Enti aderenti che dalla C.U.C., disciplineranno, di volta in volta, tutti i necessari aspetti organizzativi.
13. In particolare, su richiesta del responsabile della C.U.C., l'ufficio potrà di volta in volta essere integrato dal personale dell'Ente interessato in relazione allo specifico appalto da espletare. A tal fine, gli Enti aderenti si impegnano a soddisfare prontamente le esigenze temporanee di personale che dovessero rendersi necessarie in relazione alle singole procedure che li riguardano. Specifici accordi tra Dirigente responsabile della C.U.C. e i responsabili dei Comuni aderenti disciplineranno tali fattispecie.
14. In ogni caso, la gestione giuridica ed economica del personale assegnato resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza.
15. La C.U.C. potrà, altresì, avvalersi, previo accordo con l'Ente interessato, di soggetti esterni di elevata professionalità per tematiche di particolare complessità.
16. La C.U.C. adotta tutte le misure idonee per la formazione del personale assegnato.
17. Al personale costituente la C.U.C. potrà essere corrisposta una percentuale dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D.lgs. 50/2016, nella misura prevista da apposito regolamento che dovrà essere adottato dai Comuni facenti parte della C.U.C. in base ad uno schema tipo predisposto dalla CUC medesima di concerto con gli Enti associati.

Art. 7

Rapporti finanziari

1. Ai fini della presente disposizione, si distinguono le seguenti categorie di costi:

- a. costi diretti – le spese vive derivanti da ogni specifica procedura di affidamento e, pertanto, sostenuti nell'esclusivo interesse di ogni singolo Ente (spese di pubblicità, affidamento di incarichi esterni, oneri per le commissioni giudicatrici, contributi previsti per legge, contenziosi ecc.);
 - b. costi generali – le spese necessarie per il funzionamento della CUC (acquisto di pubblicazioni, formazione specifica del personale, spese di acquisto e gestione software e hardware ecc.).
2. I costi diretti che ogni singolo comune aderente deve sostenere sono preventivamente individuati nei quadri economici di progetto e versati al Comune capofila entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo, da trasmettere contestualmente alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo diversi accordi intervenuti e riferiti a costi specifici e straordinari.
3. I costi generali da porre a carico dei singoli Comuni sono forfettariamente determinati nelle seguenti percentuali applicate sugli importi posti a base d'appalto delle procedure svolte nell'interesse e per conto dei Comuni medesimi:
- a. percentuale dello 0,4% sull'ammontare degli importi a base d'appalto delle singole procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi svolte nel corso dell'anno;
 - b. percentuale dello 0,8% sull'ammontare degli importi a base d'appalto delle singole procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi svolte nel corso dell'anno per i Comuni che non concorrono a costituire la dotazione minima di personale permanente di cui al precedente art. 6 comma 7;

I costi generali, nelle percentuali determinate ai sensi del precedente comma, sono calcolati annualmente dal Comune capo convenzione che trasmette specifica richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente all'esercizio precedente, ad ogni Comune aderente, che è tenuto a provvedere al versamento della quota di spettanza entro il termine del mese successivo.

4. In caso di gare unitarie svolte per conto di più Enti, i costi diretti e generali saranno imputati ad ogni singolo Ente in modo proporzionale rapportato al valore complessivo stimato dell'appalto.

Art. 8

Durata

1. La durata della convenzione è stabilita in anni cinque a decorrere dall'1 gennaio 2017.
2. E' facoltà di ciascun Comune recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione, con preavviso di mesi sei da comunicare tramite posta elettronica certificata a tutti gli altri enti aderenti e fatti salvi i procedimenti già avviati.

Art. 9

Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Sindaco del comune capo convenzione o suo delegato, quale sede di confronto e di consultazione per:
 - a. verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della centrale unica di committenza;
 - b. monitorare l'attività e i risultati, nonché per formulare proposte e osservazioni, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La conferenza dei Sindaci provvede, inoltre, ad approvare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il calendario, per l'anno successivo, dei procedimenti per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture, proposto dalla C.U.C. e redatto sulla base dei fabbisogni presentati da ogni Ente aderente.
3. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dal Sindaco del Comune capo convenzione, nonché quando richiesto da uno dei Sindaci degli altri Comuni aderenti, entro quindici giorni.
4. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene la maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale del Comune capo convenzione e il Dirigente responsabile della C.U.C..

Art. 10

Tavolo Tecnico

1. Gli enti aderenti alla presente convenzione convengono l'istituzione di un Tavolo tecnico quale strumento stabile di lavoro e di coordinamento, cui partecipano rappresentanti tecnici dei Comuni con il compito di definire soluzioni concordate per una migliore gestione delle attività ed effettuare analisi volte a verificare e valutare le possibili diverse e più articolate modalità di gestione aggregata delle acquisizioni.
2. Il Tavolo tecnico dovrà, in particolare, rilevare periodicamente:
 - a. l'effettivo fabbisogno medio di ogni singolo ente;
 - b. le caratteristiche comuni delle acquisizioni;
 - c. le acquisizioni aggregabili;
 - d. le modalità di programmazione delle attività specifiche;
 - e. le attività procedurali espletabili unitariamente;
 - f. le necessità funzionali ed organizzative della C.U.C..
3. Alle conclusioni dei lavori del Tavolo tecnico potrà conseguire l'integrazione o la modifica del presente atto o la definizione di specifiche intese operative e di dettaglio di cui agli articoli 6 e 17 della presente convenzione.

Art. 11

Scioglimento della convenzione

1. I comuni associati sciolgono la presente convenzione quando sia sopravvenuta una disposizione normativa che obblighi gli Enti aderenti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
2. Il recesso del Comune capo convenzione comporta automaticamente lo scioglimento della convenzione.

Art. 12

Armonizzazione regolamenti e procedure

I Comuni aderenti perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari interne, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza dell'accordo in oggetto.

A tal fine, la C.U.C., avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei singoli Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative vigenti.

Art. 13

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge 190/2012 con riferimento al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) adottato dal comune presso il quale ha sede l'ufficio comune designato come Ente capofila.
2. I comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al responsabile della prevenzione della corruzione del comune capo convenzione per l'inserimento nel PTCP.
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture (in particolare, fase di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla C.U.C., essi devono rispettare il Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal proprio Comune.
4. Il personale operante presso la C.U.C. interno ed esterno, ha l'obbligo di osservare e rispettare il codice di comportamento del comune di Arzignano.

Art. 14

Trattamento Dei Dati Personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti sottoscrittori per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa in materia (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art. 15

Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Per le controversie non risolte in via amichevole, è competente il Foro di Vicenza.

Art. 16

Adesione nuovi Enti

1. E' ammessa l'adesione successiva di altri Comuni, previa adozione di apposita deliberazione da parte di tutti gli aderenti, definite le eventuali modifiche al presente atto conseguenti alla nuova adesione.

Art. 17

Disposizioni conclusive

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l'adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte dei rispettivi organi esecutivi e gestionali, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli enti locali oltre che alle determinazioni dell'ANAC.

Art. 19

Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Arzignano
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Chiampo
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di San Pietro Mussolino
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Altissimo
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Crespadoro
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Nogarole Vicentino
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Montorso Vicentino
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Gambellara
Il Sindaco pro-tempore _____

Per il Comune di Trissino
Il Sindaco pro-tempore _____

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DENOMINATA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO”.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/12/2016

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 20 DEL 20/12/2016